



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	6
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	8
Articolo 11 - Soggetto passivo	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15 – Dichiarazione	10
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21 – Riduzioni	12
Articolo 22 - Esenzioni	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 29 - Riduzione del canone	16
Articolo 30 - Esenzione dal canone	16
Articolo 31 - Pagamento del canone	17
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 33 – Disposizioni generali	17
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	18
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	18
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	18
Articolo 37 - Domanda di occupazione	19
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	20

Articolo 39 - Termini per la definizione del procedimento amministrativo Obblighi del concessionario

.....18

Articolo 40 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione suo contenuto.....19

Articolo 41 - Prescrizione tecniche - esecuzione dei lavori19

Articolo 42 - Obblighi del concessionario21

Articolo 43 - Decadenza della concessione/autorizzazione..... .22

Articolo 44 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione - rinuncia.....22 Articolo 45 - Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale.....23

Articolo 46 - Rinnovo o proroga24

Articolo 47 - Autorizzazione ai lavori24

Articolo 48 - Deposito cauzionale24

Articolo 49 - Esecuzione di lavori e di opere25

Articolo 50 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici25

Articolo 51 - Occupazione spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....25

Articolo 52 - Occupazioni con ponteggi, steccati, pali etc26

Articolo 53 - Affissioni26

Articolo 54 - Concessione di suolo pubblico per esercizio di attività di genere26

CAPO V DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 55 - Oggetto del canone28

Articolo 56 - Inapplicabilità del canone.....28

Articolo 57 - Soggetto passivo30

Articolo 58 - Classificazione del territorio comunale30

Articolo 59 - Durata delle occupazioni30

Articolo 60 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....31

Articolo 61 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....31

Articolo 62 - Classificazione delle strade32

Articolo 63 - Criteri commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....32

Articolo 64 - Modalità di applicazione del canone32

Articolo 65 - Indennità per occupazioni abusive.....35

Articolo 66 - Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti 35

Articolo 67 - Occupazione del sottosuolo e del sovrasuolo con cavi e condutture.....35

Articolo 68 - Occupazione realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi35

Articolo 69 - Occupazione di aree sottoposte a vincolo storico artistico o paesaggistico...35

Articolo 70 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni36

Articolo 71 - Canone e forme di occupazione suolo pubblico37

Articolo 72 - Passi carrabili37

Articolo 73- Modalità di pagamento del canone38

Articolo 74 - Termini per il pagamento del canone.....38

Articolo 75 - Agevolazioni40

Articolo 76 - Soggetto passivo	41
Articolo 77 - Agevolazioni	41
Articolo 78- Esenzioni	41
Articolo 79- Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	42
Articolo 80 - Versamento del canone per le occupazioni temporaneei	42
Articolo 81 - Accertamento riesocione coattiva	42
Articolo 82 - Rimborsi.....	43
Articolo 83- Maggiorazioni indennità sanzioni.....	43
Articolo 84 - Attività di recupero.....	43
CAPO VI CANONE MERCANTALE	
Articolo 85 - Disposizioni generali.....	43
Articolo 86 - Funzionario Responsabile	43
Articolo 87- Domanda di occupazione	44
Articolo 88- Criteri per la determinazione del canone	44
Articolo 89- Classificazione delle strade	44
Articolo 90 -Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	44
Articolo 91- Occupazioni abusive	44
Articolo 92 Soggetto passivo.....	44
Articolo 93 Versamento del canone.....	44
Articolo 94 Accertamento riscossione coattiva.....	45
Articolo 95 Rimborso	45
Articolo 96 Indennità maggiorazioni sanzioni	45
Articolo 97 attività di recupero	45
 Allegato A	
elenco strade in categoria speciale esposizioni pubblicitari	
 Allegato B	
elenco strade nelle varie categorie occupazione suolo	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni, non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 2018
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al rilascio/revoca sospensione della concessione/autorizzazione. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio del Territorio. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone sono attribuite al Responsabile del Servizio Risorse. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al controllo/parere al rilascio concessioni/autorizzazioni ed alle pubbliche affissioni sono attribuite al Responsabile della Polizia Municipale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 2018 e ss.mm.ii., che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari sopra indicato.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta titolare interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove il titolare interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire ed eventuali divieti o limitazioni.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate

con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone ovvero soggetto passivo, il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio previsione.
4. Per gli anni successivi all'introduzione del presente Regolamento, la mancata approvazione di nuovi coefficienti, gli stessi si intendono prorogati di anno in anno.
5. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'**allegato 1)** del presente Regolamento, sono classificate in due categorie.
6. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa o illuminata il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio previsione.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, o gestore del Servizio il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'Ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune di Loreto, secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 31 luglio, il 30 settembre e 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle

somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito in base ai criteri stabiliti dalla giunta Comunale nei tempi di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion vela, per la tariffa ci si riporta alla delibera di Giunta Comunale.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il possessore del mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista .
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno..

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari non è dovuto:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 2018 e ss.mm.ii..

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Loreto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il predetto servizio potrà essere affidato in concessione secondo la normativa vigente.
3. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
4. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

- d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo già stabilito nel ano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 2018 secondo la superficie libera disponibile.
- e) dal 01/06 al 30/09, la tariffa della diffusione pubblicitaria è aumentata del 50% (vecchio aumento stagionale)

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono stabilite dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Loreto e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro qualora vi sia apposita deliberazione di Giunta di patrocinio da parte dell'Ente

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità di versamento in conto corrente postale.
- 2.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al rilascio/revoca sospensione della concessione/autorizzazione. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio del Territorio. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone sono attribuite al Responsabile del Servizio Risorse. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al controllo/parere al rilascio concessioni/autorizzazioni ed alle pubbliche affissioni sono attribuite al Responsabile della Polizia Municipale.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, costituiscono condizioni di priorità, oltre la data di presentazione della domanda, il minor sacrificio imposto alla collettività. Costituisce altresì, titolo preferenziale per l'assegnazione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi o strutture destinate ad attività turistico-ricettive, il possesso, da parte della ditta richiedente, di idonei locali o immobili edilizi, aventi medesima destinazione d'uso, dotati degli opportuni requisiti igienico sanitari (servizi igienici accessibili, locali spogliatoio per personale ed altro) in numero adeguato sia per l'immobile esistente che per la struttura occupante area pubblica.

La domanda deve contenere:

1. Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso;
 2. nel caso di soggetto diverso da quello di cui al punto 1 le denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscriva la domanda;
 3. l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali ed eventuali fotografie del sito;
 4. l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
 5. l'impegno adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alle necessità di tutela del patrimonio comunale;
 6. la dichiarazione di presa visione del presente regolamento in ogni sua parte;
 7. l'impegno ad osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia e le prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.
7. Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

8. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.
9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sono ammesse nei casi previsti dall'art 46 della Legge 445/2000.
10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio del Territorio il rilascio degli atti di autorizzazione. e atti di concessione. In caso di ESCLUSIONE/ESENZIONE, responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile dell'Ufficio competente per materia, in base alla natura dell'occupazione richiesta.
2. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda di ottenimento della concessione di suolo pubblico, richiede i pareri tecnici specifici ritenuti necessari (es. Polizia Municipale, Ufficio Commercio, Ufficio Urbanistica e ogni altro Ufficio interessato)
5. L'Ufficio richiesto deve rendere (e trasmettere all'Ufficio che lo ha richiesto) il parere entro e non oltre giorni dieci dal recepimento della richiesta, salvo i casi urgenti per i quali dovrà essere fornita entro il termine indicato nella richiesta di parere.
6. Il parere espresso è da intendersi vincolante per il rilascio della concessione/autorizzazione.
7. Il responsabile del procedimento, acquisirà, prima del rilascio della concessione/autorizzazione, nulla-osta da parte dell'Ufficio Tributi, o affidatario del servizio di riscossione a riguardo delle eventuali morosità dell'istante,

Articolo 39 . Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione relative ad occupazioni permanenti deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività o con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.
3. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal funzionario responsabile individuato quale responsabile del procedimento nell'art. 6 del presente Regolamento.
4. In caso di assenza per malattia, o altro impedimento del funzionario responsabile, autorizzato alla sottoscrizione è chi è individuato come suo sostituto per il corso dell'impedimento.

Art. 40 – Rilascio dell'atto di CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE suo contenuto

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal funzionario responsabile, individuato quale responsabile del procedimento nell'art. 6 del presente Regolamento.
2. In esso sono indicate:
 1. la misura esatta dello spazio concesso, individuata con allegata planimetria;
 2. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 3. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.
3. Al provvedimento di concessione è allegata la nota di determinazione analitica del canone che dovrà far parte integrante del provvedimento stesso.
4. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario, ovvero l'esistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
5. La concessione/autorizzazione viene accordata:
 1. a termine, per la durata massima di anni 9;
 2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 3. con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
6. In tutti i casi di concessione di occupazione permanente tra l'Ente proprietario del suolo ed il Concessionario si provvederà alla stipula di una specifica convenzione.
7. La concessione comunale all'occupazione di spazi e di aree pubblica non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la sua responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

ART. 41- Prescrizioni tecniche – Esecuzione dei lavori

1. Per la realizzazione dei manufatti da collocare nelle aree pubbliche al fine di salvaguardare il decoro urbano ed edilizio, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
 1. Le strutture portanti da porre in opera devono essere realizzate con materiali facilmente movibili, in legno o in acciaio, con colorazione naturale o tonalità tenue;

2. La pedana di calpestio deve essere realizzata in legno con profili lamellari, appoggi a terra a traversi portanti; il pavimento della pedana deve essere costituito da legno con doghe superiori lavabili;
3. ***In tutta la città murata, via Sisto V, piazza Giovanni XXIII e piazzale di Porta Marina è consentita, esclusivamente, l'apposizione di pedane removibili in legno con soprastanti ombrelloni in tinta unita nella scala dei beige***", fermo tutto il resto
4. Le chiusure verticali devono essere realizzate, per quanto possibile, con elementi trasparenti, infissi di vario materiale (legno, alluminio, plastica) possibilmente apribili e/o scorrevoli, con esclusione di teloni agganciati alla struttura. E' consentita la installazione delle sole pedane, di cui al punto 2), delimitate nei vari lati da fioriere, con schermature aventi altezza non inferiore a 150 cm, costituite da elementi di plastica o vetro trasparente, ovvero in legno a doghe incrociate;
5. La copertura dovrà essere realizzata con elementi facilmente movibili, anche rigidi, in legno o con teloni impermeabili (di colorazione tenue) su supporto ligneo, ovvero con semplici ombrelloni la cui stabilità deve comunque essere garantita;
6. L'altezza massima delle strutture non deve essere superiore a 3,00 ml;
7. Gli impianti installati devono soddisfare le norme vigenti in materia di sicurezza, igienico sanitaria e comunque di agibilità prima che la struttura sia utilizzata;
2. Le occupazioni e le strutture da installare possono essere costituite da:
 1. Tavolini, piante, ombrelloni, vetrine, espositori o altro attinente;
 2. Chioschi e/o strutture coperte e tamponate.
3. È facoltà dell'Autorità Comunale vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
4. Non potranno essere rilasciate nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi o di eventuali oneri dovuti per le occupazioni precedenti, fino a completa estinzione del relativo debito.
5. Tutti coloro per i quali sussistano situazioni di morosità in ordine al pagamento per annualità pregresse di tasse, canoni ed oneri, anche in forma rateizzata, connessi alle occupazioni di suolo pubblico, la concessione può essere rilasciata solo qualora da parte del richiedente all'atto della presentazione della domanda di suolo pubblico venga sottoscritto, ai sensi del presente articolo, un piano di rateizzazione dell'intera somma dovuta per gli anni precedenti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 1. per importi pregressi da € 500,00 a 5.000,00: 12 rate mensili con applicazione di interessi quantificati secondo il tasso legale di interesse vigente nell'anno o negli anni di scadenza delle singole rate;
 2. per importi pregressi oltre € 5.000,00: 24 rate mensili con applicazione di interessi quantificati secondo il tasso legale di interesse vigente nell'anno o negli anni di scadenza delle singole rate;
 3. per importi pregressi oltre € 5.000,00: in alternativa al punto precedente 72 rate mensili con applicazione di interessi quantificati secondo il tasso legale di interesse vigente nell'anno o negli anni di scadenza delle singole rate aumentate di 2 punto;
 4. il pagamento della prima rata deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di suolo pubblico costituendo condizione imprescindibile per il rilascio della concessione medesima;
5. le rate successive alla prima avranno scadenza il giorno dieci (10) di ogni mese a decorrere dal mese immediatamente successivo a quello in cui è avvenuto il rilascio della concessione;

6.il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata della rateizzazione concessa ai sensi del presente articolo comporta la decadenza della concessione e la decadenza dal beneficio della rateizzazione concesso;

7.la decadenza della concessione determina l'obbligo della rimozione e della conseguente riduzione in pristino dell'area entro giorni 5 dalla notifica della relativa ordinanza di rimozione;

8.la concessione della rateizzazione è subordinata alla produzione di formale rinuncia alla proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso gli avvisi di accertamento oggetto della rateazione medesima o alla espressa rinuncia, nel caso in cui il ricorso sia già stato presentato, all'impugnativa in corso.

Articolo 42 – Obblighi del Concessionario

1. Ogni atto di concessione/autorizzazione e la eventuale convenzione dovranno prevedere che:

1. Il Concessionario è tenuto a versare entro i termini e con le modalità di cui al successivo art. 36 il canone determinato nell'atto di concessione/autorizzazione con i successivi aggiornamenti;

2. al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese o in caso di cauzione versata con incameramento della medesima;

2. il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;

3. il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;

4. il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;

5. è pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;

6. qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

2.Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 43- Decadenza della CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1.Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

1. le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

2. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;

3. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione nel caso di occupazione permanente;
 4. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione nel caso di occupazione temporanea;
 5. il mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste e delle sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento
2. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La decadenza non comporta la restituzione del canone versato.
4. Per il caso previsto dal n. 5 del comma 1 del presente articolo, a discrezione dell'Ente Locale, può essere emanato dal funzionario responsabile provvedimento di sospensione della concessione/autorizzazione, propedeuticamente alla revoca, con preavviso di 30 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione.

Articolo 44- Revoca, modifica e sospensione della CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE RINUNCIA

1. La concessione/ autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata, modificata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse con preavviso di 60 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione, salvo improrogabili motivi di urgenza.
2. La revoca, la modifica e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.
3. In tutte le ipotesi di cui sopra se l'occupazione non è ancora iniziata si procede alla restituzione del canone eventualmente versato o versato in eccedenza; se l'occupazione risulta invece in corso:
 1. per le occupazioni temporanee si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto limitatamente al solo periodo di mancata occupazione o per l'eventuale eccedenza;
 2. per le occupazioni permanenti si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto solo delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.
4. Il concessionario può rinunciare volontariamente all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.
5. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso..
6. venga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
7. Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima dell'orario di inizio dell'occupazione individuato nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

8. Per le occupazioni relative a cantieri edili, nel caso di eventi metereologici di durata eccezionale il richiedente potrà richiedere la proroga gratuita del periodo di occupazione in misura uguale alla durata dell'evento in argomento.

Articolo 45 - Rilascio Concessione /Autorizzazione Per Subentro Nell'attività Principale

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante nel caso in cui intenda mantenere l'occupazione già esistente è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 5 nonché gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

3. Ove permangono le medesime condizioni la nuova autorizzazione/concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Se invece, in caso di subentro dovessero presentarsi variazioni sostanziali al contenuto delle concessioni/autorizzazioni, gli interessati dovranno produrre domanda per il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione con le stesse modalità già previste nel presente Regolamento.

6. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

Articolo 46- Rinnovo o proroga

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti e almeno 10 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 47 – Autorizzazione ai lavori e deposito cauzionale

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito con l'art. 6.

Articolo 48 – Deposito Cauzionale

1. Per le concessioni che comportino lavori da cui deriva l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il concessionario dovrà provvedere al versamento di un deposito cauzionale commisurato all'entità delle opere da eseguire, secondo la tabella che segue:

Tipologia di occupazione	Importo Deposito Cauzionale
Occupazione su marciapiede pubblico in elementi in cav	€. 516,00
Occupazione su marciapiede pubblico in elementi in porfido	€. 1033,00
Occupazione su marciapiede pubblico in elementi in asfalto	€. 1033,00
Occupazione su marciapiede pubblico in asfalto	€. 516,00
Occupazione su marciapiede pubblico in elementi in pietra	€. 1033,00
Occupazione su strada pubblica asfaltata	€. 516,00
Occupazione su strada pubblica in elementi in pietra	€. 1033,00
Occupazione su aree verdi	€. 1033,00

2. La cauzione resterà vincolata a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella concessione fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa e per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.

Articolo 49 – Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicate le modalità di occupazione.

2. Tali opere dovranno essere regolarmente autorizzate secondo quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001 dal punto di vista edilizio e dovranno anche rispettare le prescrizioni impartite dall'ufficio Lavori Pubblici del Comune.

Articolo 50 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatori, ambulanti, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, tuttavia, non devono richiedere il permesso di occupazione per le eventuali soste effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate.

3.L'autorizzazione/concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici o girovaghi quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 51 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1.Per la collocazione, anche se in via provvisoria, di fili telegrafici e telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

2.Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

Articolo 52 - Occupazioni con ponteggi, steccati, pali ecc.

1.Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore consecutive, tenuto conto che delle stesse dovrà essere data comunque comunicazione alla Polizia Municipale.

Articolo 53 - Affissioni

1.Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari e nel rispetto del vigente regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 54- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività di genere

1.Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli, espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e comunque nel rispetto del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I^a e X^a e della relativa normativa regionale.

2.Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

3.In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1) NEGOZI E BOTTEGHE

L'esposizione delle merci potrà avvenire su espositori mobili, l'area occupata e la relativa lunghezza del fronte occupato non potrà superare quella dell'esercizio commerciale, tale norma può essere derogata in presenza dell'assenso da parte degli altri frontisti e per una lunghezza non superiore al 50% del fronte esercizio determinato come sopra specificato, ripartito tra i due lati o da un solo lato.

2) BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per questo tipo di occupazione si rimanda a quanto già detto nel precedente art. 9, relativamente alle prescrizioni tecniche che dovranno avere le eventuali strutture con le quali si realizzerà l'occupazione di suolo pubblico.

Nell'ipotesi di occupazione sulla carreggiata stradale la stessa è possibile per una lunghezza pari al fronte dell'esercizio misurato al piano strada; solo in caso di esercizi con limitati fronti e al fine di garantire un minimo di redditività per l'impresa e di servizi minimi per l'utenza, tale norma può essere derogata in presenza dell'assenso da parte degli altri frontisti e per una lunghezza non superiore al 50% del fronte esercizio determinato come sopra specificato, ripartito tra i due lati o da un solo lato. Ove l'area antistante l'esercizio sia occupata da elementi di arredo urbano non facilmente movibili e tali da pregiudicare l'applicazione del presente Regolamento, la Giunta Municipale potrà adottare soluzione alternative alle prescrizioni del presente articolo, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

3) LOCALI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI (QUALI PIZZERIE, GELATERIE, PIADINERIE, YOGOURTERIE E SIMILI) CON ESCLUSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE.

Per questo genere di attività l'occupazione è consentita, durante l'orario di apertura, mediante sedie o panchine sedie, panchine, tavoli ed ombrelloni.

L'area occupata e la relativa lunghezza del fronte occupato non potrà superare quella dell'esercizio commerciale, tale norma può essere derogata in presenza dell'assenso da parte degli altri frontisti e per una lunghezza non superiore al 50% del fronte esercizio determinato come sopra specificato, ripartito tra i due lati o da un solo lato.

4) CHIOSCHI EDICOLE

L'occupazione con espositori o carrelli porta riviste mobili temporanei dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco.

Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta Comunale.

Ai fini della concessione della deroga, la Giunta Municipale dovrà acquisire parere obbligatorio e vincolante di tutti gli Uffici Comunali competenti per materia che dovranno esprimersi sulla compatibilità ambientale ed estetica, sulla regolarità urbanistico/edilizia della struttura che si intende installare, che non dovrà recare, inoltre, problemi in ordine alla viabilità.

PARTE II^A DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Articolo 55 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi sottostanti e soprastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale, comprese le aree destinate a mercati anche

attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune e degli enti proprietari ed al relativo nulla osta di competenza degli stessi.

3. La tariffa del canone può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 56- Inapplicabilità del canone

1. Il canone non si applica per:

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le occupazioni effettuate da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
2. Le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale), di cui al Decreto Legislativo 460/97, e dalle associazioni di volontariato, inserite negli appositi elenchi regionali, per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
3. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
4. Le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate
5. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 19 e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
6. Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
7. Le occupazioni di aree cimiteriali;
8. Gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
9. Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
10. Le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e differenziati;
11. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione dei pubblici servizi;
12. Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo mq o lineare;
13. Le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10mq;
14. Commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;

- 15.Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- 16.Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore;
- 17.Occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;
- 18.Occupazioni con tende parasole o simili senza appoggi permanenti o strutture fisse sul suolo o soprassuolo pubblico;
- 19.Superfici utilizzate per strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione;
- 20.Occupazioni per l'esecuzione di opere o lavori di pubblica utilità realizzati e finanziati direttamente da privati previa autorizzazione dei Servizi Competenti.
- 21.Occupazioni realizzate da comitati di quartiere, associazioni cittadine atte ad esercitare nel territorio del Comune di Loreto, manifestazioni quali: sagre, feste. Manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di Giunta Municipale.

Articolo 57 – Soggetto passivo

- 1.Il canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico.
- 2.Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3.In caso di subentro in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.
- 4.Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate ai fini della determinazione del canone in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- 5.Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica il coefficiente corrispondente alla superficie prevalente.
- 6.Per le occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Articolo 58 – Classificazione del territorio comunale

- 1.La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata dalla valutazione di elementi caratterizzanti la zona, quali la centralità, l'intensità abitativa, il flusso turistico, la presenza di attività commerciali e di servizio, la densità di traffico.
- 2.A tale scopo il territorio comunale è classificato in n. 2 categorie secondo l'elenco dell'allegato B che è parte integrante del presente regolamento.

Articolo 59 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque non è superiore a 9 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura pari ad un anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrente.
4. Le occupazioni abusive realizzate con manufatti ed impianti di carattere stabile sono considerate permanenti. Le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone anno per ciascun anno solare, non frazionabile.
6. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata dell'occupazione, misurata in ore o in fasce oraria a seconda della tipologia di occupazione.

Articolo 60- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 61- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari¹;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione ed indicati dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 62- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato A** del presente Regolamento.

Articolo 63- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie

Articolo 64- Modalità di applicazione del canone

1. La misura complessiva del canone è determinata come segue:

- **Occupazioni Temporanee**

La tariffa base prevista al giorno per ciascuna categoria di importanza nel quale è suddiviso il territorio comunale e moltiplicata per il coefficiente previsto nella tabella dei moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- **Occupazioni permanenti**

La misura della tariffa base moltiplicata per il coefficiente previsto nella tabella dei moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

L'importo così ottenuto va moltiplicato per i metri quadrati o lineari.

Per le occupazioni sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e eventualmente riscossi per la medesima concessione/autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

- **MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO PER OCCUPAZIONI RELATIVE AI CANTIERI EDILI**

Per le occupazioni relative ai cantieri edili l'estensione dello spazio va calcolata sulla zona di effettivo ingombro, come dagli schemi che si allegano in maniera esplicativa:

Il canone è determinato sull'effettiva porzione di suolo effettivamente occupato a piano stradale; devono comunque essere specificate le dimensioni dell'occupazione alla base e di tutte le parti realizzate a sbalzo ad esclusione del paraschegge che, trattandosi di protezione ai fini della sicurezza

Salvo quanto diversamente specificato l'occupazione si intende installata a ridosso dello stabile, pertanto la larghezza è data dalla distanza tra la proprietà ed il filo esterno della struttura considerando che distacchi dallo stabile fino a mt. 1,00, o maggiori che non siano transitabili, sono soggetti a tassazione, dovrà inoltre essere specificato se il ponteggio debba essere necessariamente chiuso.

Nel determinare le dimensioni dell'occupazione occorre considerare quanto segue:

a) la larghezza utile al passaggio dei pedoni sul marciapiedi sarà data dalla differenza tra la larghezza totale dello stesso marciapiedi e la larghezza dell'occupazione, tale passaggio non dovrà comunque essere inferiore a mt. 1,00 e sarà valutato in funzione delle esigenze viabilistiche, in caso di un minor spazio a disposizione dei pedoni l'area verrà inserita nel calcolo della superficie occupata;

b) in corrispondenza di ostacoli fissi dovrà essere garantito un passaggio pedonale min. di mt. 1,00, in caso di un minor spazio a disposizione dei pedoni l'area verrà inserita nel calcolo della superficie occupata;

c) verso carreggiata dovrà essere garantito un franco di sicurezza min. di mt. 0,50 sino ad un'altezza min. di mt. 4,00;

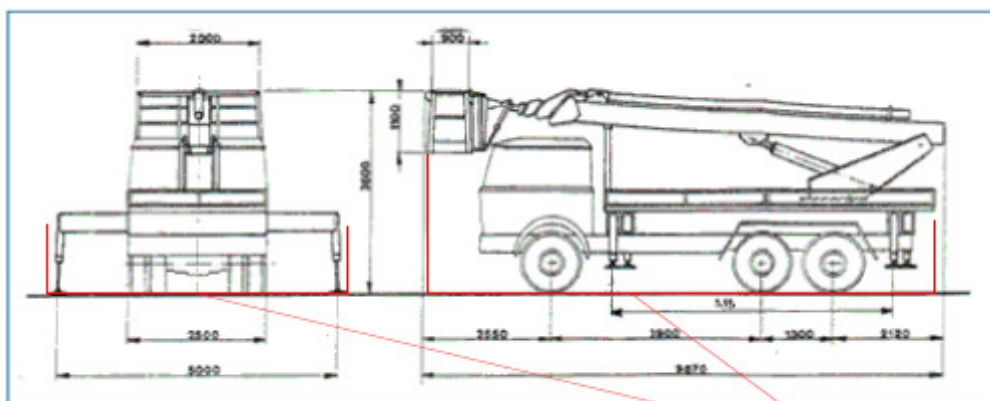
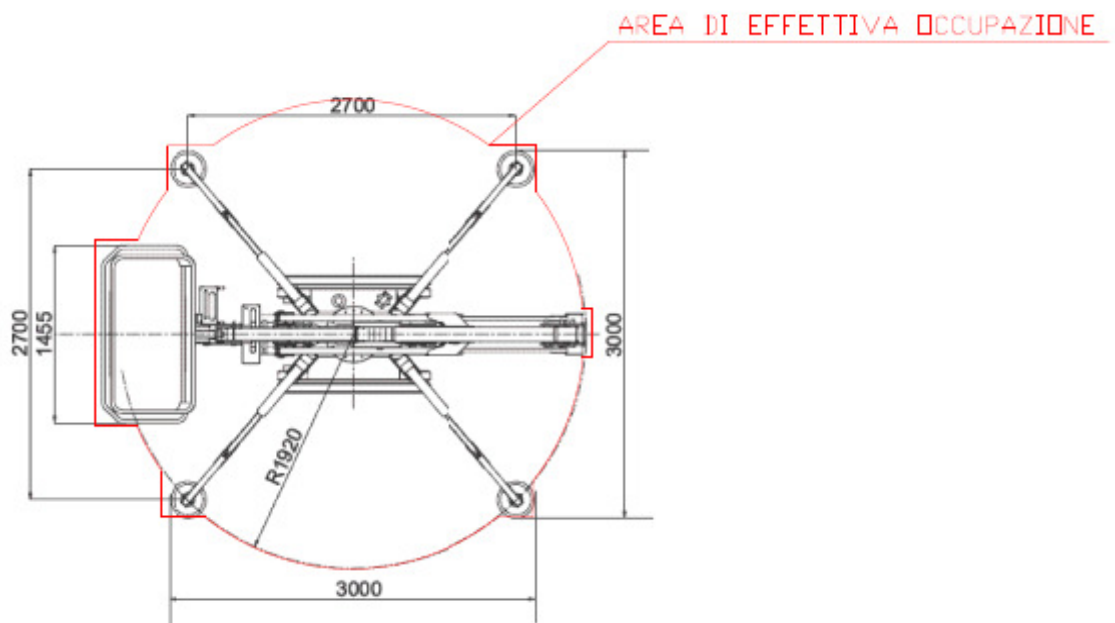
d) il ponteggio transitabile dovrà avere un'altezza interna di passaggio min. di mt. 2,20;

e) ogni 10,00 mt. di lunghezza, sotto il ponteggio transitabile o all'esterno dell'occupazione, dovranno essere assicurati degli spazi di mt. 1,70 x 1,40 per consentire la manovra delle carrozzelle per disabili (salvo deroghe rilasciate dagli organi comunali);

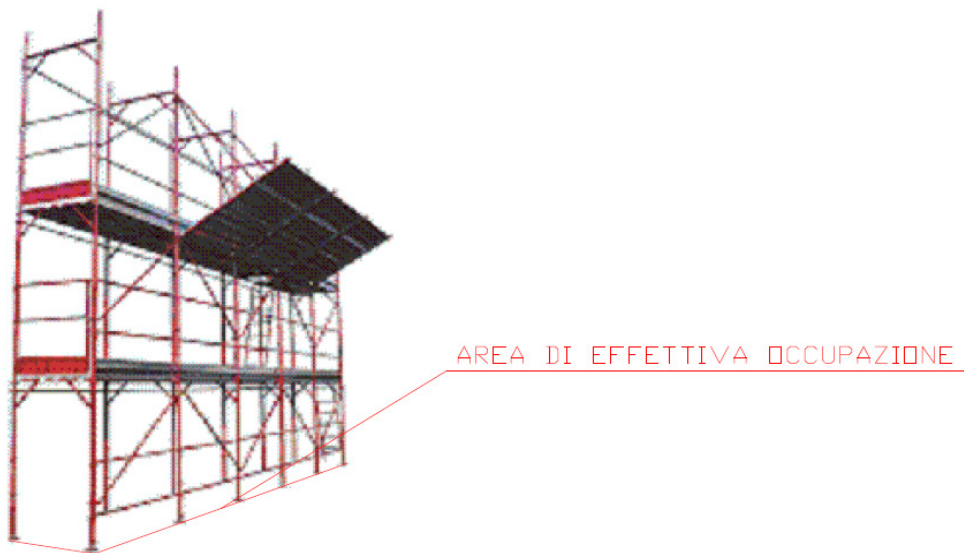
f) nelle zone prospicienti le sedi viarie il paraschegge dovrà essere installato ad un'altezza non inferiore di mt. 4,00 dalla sede viaria prospiciente;



g) le cesate dovranno avere aspetto decoroso, essere alte almeno mt. 2,00 e risultare non trasparenti, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di servirsi di tali recinzioni per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto alcun corrispettivo;



AREA DI EFFETTIVA OCCUPAZIONE



Articolo 65 - Indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica un'indennità pari al canone corrispondente dovuto, maggiorato del 50%.

Articolo 66 –Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o da verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo o accertamento.

2. Le eventuali superfici libere da attrezzature tuttavia saranno calcolate in ragione del 10%.

Articolo 67 - Occupazione del sottosuolo o del soprassuolo con cavi e condutture

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

ART. 68 occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa per ciascuna utenza, adeguata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone va versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 69 Occupazioni di aree sottoposte a vincolo storico artistico e/o paesaggistico

1. In caso di occupazioni mediante la realizzazione di manufatti ricadenti negli ambiti di tutela storico-artistica e/o paesaggistica dovrà essere richiesta apposita autorizzazione paesaggistica.

2. Inoltre ai sensi dell'articolo Art. 4-bis della legge 7 ottobre 2013, n. 112 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.».

Articolo 70 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato 2 del presente Regolamento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 71- Canone e forme di occupazione suolo pubblico

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista dalla Delibera di Giunta nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno.. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 72- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 73 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI LORETO –SERVIZIO TESORERIA".
2. I versamenti dovranno essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari.

Articolo 74 – Termini per il pagamento del canone

• OCCUPAZIONI PERMANENTI

Nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per gli importi superiori a € 258,23 è tuttavia ammessa la possibilità del versamento in n.4 rate di eguale importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre.

Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi €. 258,23 qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro e non oltre 1° giorno di occupazione e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

- **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione; se trattasi di occupazioni effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno, ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente in quanto derivanti da concessioni di posteggio pluriennali (es. ambulanti), il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

È ammessa, tuttavia, la possibilità di pagamento rateale per importi superiori a quelli indicati nel paragrafo precedente del presente articolo con le seguenti modalità:

- per le occupazioni effettuate dal 2 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno o in alcuni giorni fissi della settimana per tutto l'arco temporale dell'anno, in n.4 rate d'uguale importo aventi la medesima scadenza prevista per quelle permanenti;
- per le occupazioni sorte in corso d'anno in n. 2 rate d'uguale importo: la prima da versare entro e non oltre il 1° giorno di occupazione e la seconda nel giorno in cui termina l'occupazione; qualora l'occupazione abbia inizio e fine nello stesso mese la prima rata va pagata entro il primo giorno di inizio dell'occupazione.

In ogni caso qualora la data di scadenza prevista per il pagamento dell'intero o di una rata cada in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

- **OCCUPAZIONI MEDIANTE CANTIERE EDILE – TERMINI DI PAGAMENTO**

In caso di occupazioni effettuate mediante cantiere edile il canone deve essere corrisposto entro tre giorni dal giorno di inizio dell'occupazione o dell'eventuale proroga o ampliamento di una occupazione già esistente. Per importi superiori ad euro 258,33 è ammessa la possibilità di pagamento in due rate di uguale importo, scadenti la prima entro tre giorni dal giorno di inizio dell'occupazione o dell'eventuale proroga o ampliamento di una occupazione preesistente e la seconda il giorno in cui termina l'occupazione o l'eventuale proroga o ampliamento di una occupazione preesistente.

- **OCCUPAZIONI MEDIANTE OPERE DI ARREDO URBANO CEDUTE DA PRIVATI O ASSOCIAZIONI**

In caso di occupazioni effettuate mediante installazione di opere di arredo urbano che vengano cedute a titolo gratuito da privati, enti. Associazioni o altro le stesse fruiscono dell'esenzione totale del canone, previo l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione e sottoscrizione di atto di cessione a titolo gratuito delle opere nei confronti del Comune

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2013, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la

necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.».

ART. 75 - Agevolazioni

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

2. Per i passi carrai la tariffa di cui all'art. 27 – OCCUPAZIONI PERMANENTI è ridotta rispettivamente al 38,5 % per le occupazioni ricadenti in categoria 1 e al 33 % per le occupazioni ricadenti in categoria 2.

3. Sono considerati passi carrai quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. La superficie da tassare dei passi carrai si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

4. Il canone relativo all'apposizione del divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante accessi carrabili, posti a filo con il manto stradale viene quantificato applicando la tariffa di cui all'art. 27 – OCCUPAZIONI PERMANENTI ridotta fino al 7,75 % e al 6,63% rispettivamente per le occupazioni ricadenti in prima categoria e per le occupazioni ricadenti in seconda categoria..

6. Sono esentati dal pagamento del canone i passi carrabili o pedonali destinati a soggetti portatori di handicap.

7. Le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino, direttamente organizzate dal Comune ed espressamente individuate con delibera della Giunta Municipale, fruiscono della esenzione totale del canone.

Articolo 76 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto².
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 77- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%.
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento³;

² Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

Articolo 78- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

Articolo 79- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

³ O altra percentuale individuata dall'ente.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di versamento in conto corrente del Comune.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 luglio, 30 settembre, 31 dicembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 80- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 81- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 82- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 83- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta

l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.⁴

Articolo 84- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00

CAPO VI – CANONE MERCATALE

Articolo 85– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La materia è altresì regolamentata dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, in corso di approvazione nella medesima seduta Consiliare.

Articolo 86- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Risorse, mentre tutte le attività di controllo e rilascio di concessioni autorizzazioni sono attribuite al Responsabile del Servizio del Territorio e/o Polizia Municipale
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

⁴ Se approvato dall'ente.

Articolo 87- Domanda di occupazione

3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ,in corso di approvazione nella medesima seduta Consiliare.

Articolo 88- Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui alle tariffe approvate dalla Giunta in fase di approvazione del bilancio di previsione annuale.
- 2.

Articolo 89- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato nell'allegato "a" del presente Regolamento.

Articolo 90- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 91- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 92- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 93 Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 94- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 95- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 96- Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 97- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Allegato A

- elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –

Allegato B

- elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –